

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI, FORNITURE e LAVORI

(Approvato con Delibera del CdA del 14.02.2024)

SOMMARIO

SOMMARIO	2
TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI	5
CAPO I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI	5
1 PREMESSE	5
2 DEFINIZIONI	5
3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	6
4 PRINCIPI GENERALI	6
5 CONFLITTO DI INTERESSI	7
CAPO II - LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI E I RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLE PROCEDURE NEGOZIALI	7
6 RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI IN TEMA DI ATTIVITÀ NEGOZIALE	7
7 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	8
8 COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI	10
9 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA FASE DI AFFIDAMENTO...	11
CAPO III LE FASI PROCEDURALI	12
10 PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	12
11 FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- INDIZIONE DELLE PROCEDURE	12

12	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	13
13	LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NEI SETTORI ORDINARI E NEI SETTORI SPECIALI	13
14	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI	14
15	SUBAPPALTO E MODIFICHE DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	15
TITOLO II – AFFIDAMENTI DI RILEVANZA EUROPEA NEI SETTORI ORDINARI.....		16
16	LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA NEI SETTORI ORDINARI	16
17	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI RILEVANZA EUROPEA NEI SETTORI ORDINARI.....	16
TITOLO III – AFFIDAMENTI DI RILEVANZA EUROPEA NEI SETTORI SPECIALI		16
18	LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA NEI SETTORI SPECIALI.....	16
19	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI RILEVANZA EUROPEA NEI SETTORI SPECIALI	16
20	SISTEMI DI QUALIFICAZIONE	17
TITOLO IV AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA NEI SETTORI ORDINARI		17
21	PRINCIPI GENERALI.....	17
22	LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	18
TITOLO V – AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA NEI SETTORI SPECIALI		19
23	PRINCIPI GENERALI.....	19
24	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.....	20
3		

25	INDAGINI DI MERCATO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	21
26	IL CONFRONTO COMPETITIVO TRA I CONCORRENTI SELEZIONATI ATTRAVERSO IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE O L'INDAGINE DI MERCATO.....	22
27	LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	23
28	AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA.....	23
29	OFFERTE ANOMALE.....	23
30	GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIA DEFINITIVA.....	24
	TITOLO VII – INCARICHI PER SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE	24
31	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI.....	24
	TITOLO VIII – TRATTAMENTO DEI DATI.....	25
32	REGOLE DI TRATTAMENTO DEI DATI	25
	TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI	25
33	PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	25
34	PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE	26
35	CONTROVERSIE	26

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I – Oggetto e principi generali

1 Premesse

1. La società Uniacque S.p.A, di seguito anche "la Società" è una società a capitale interamente pubblico, concessionaria, sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della provincia di Bergamo, del servizio idrico integrato.
2. La Società, in quanto a capitale interamente pubblico e costituita secondo lo schema c.d. "*in house providing*", è tenuta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "il Codice").
3. La Società in qualità di concessionaria del servizio idrico integrato applica, con riferimento alle procedure di acquisto rientranti nelle attività di cui all'art. 148 del Codice nonché quelle ad esse strumentali e/o accessorie, la disciplina di cui al Libro III del Codice relativo agli "appalti nei settori speciali", nonché, per gli appalti sotto le soglie di rilevanza europea, le disposizioni previste nel presente Regolamento, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice stesso.
4. Per le altre procedure di acquisto, non rientranti nelle attività di cui all'art. 148 del Codice, o in attività ad esse strumentali o accessorie, la Società, nell'esercizio dell'attività negoziale, osserva le norme di cui ai Libri I e II del Codice riferiti ai settori ordinari.

2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. "**Codice**": il D.Lgs. n. 36 del 2023, ivi compresi i relativi allegati;
2. "**Contratti di rilevanza europea**": i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice;
3. "**Contratti o contratti pubblici**": i contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalla Società;
4. "**Contratti sotto soglia**": i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice;
5. "**RUP**": il Responsabile Unico di Progetto;
6. "**DeC**": il Direttore dell'esecuzione del contratto;
7. "**DL**": il Direttore Lavori;
8. "**Richiesta di Acquisto**" (RdA): il documento in formato cartaceo e/o elettronico, tramite il quale l'Ufficio Proponente esprime un fabbisogno di beni, servizi, lavori secondo le deleghe

e le procure ricevute;

9. "**RpA**": il Responsabile della fase di affidamento;
10. "**RpPE**": il Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione e di esecuzione;
11. "**Settore speciale**": il settore dei contratti pubblici relativi alla gestione del servizio idrico integrato;
12. "**Settori ordinari**": i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi alla gestione del servizio idrico integrato;
13. "**Soglie di rilevanza europea**": gli importi di cui all'art. 14 del Codice;
14. "**Ufficio Appalti e Acquisti**": l'ufficio "Appalti e Acquisti" che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è responsabile dell'espletamento delle procedure di affidamento;
15. "**Ufficio Proponente**": l'ufficio che manifesta il fabbisogno relativo ai lavori, beni o servizi da acquisire, mediante emissione della RDA.

3 Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità al disposto di cui al Codice, disciplina e descrive le modalità, i limiti e le procedure che devono essere osservate dalla Società ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture ivi compresi gli affidamenti degli incarichi ai professionisti (di seguito "attività negoziale").
2. Il Regolamento disciplina sia l'attività negoziale inerente l'esercizio delle attività rientranti nel Settore speciale, sia quella espletata nei Settori Ordinari.
3. L'affidamento di contratti di importo pari o superiore alle Soglie di rilevanza europea deve avvenire in base a quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento, così come specificato al Titolo II e al Titolo III del presente Regolamento.
4. L'affidamento di contratti di importo inferiore alle Soglie di rilevanza europea deve avvenire in base a quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento nonché dal presente Regolamento, così come specificato al Titolo IV e V del presente Regolamento.

4 Principi generali

1. L'attività negoziale della Società deve svolgersi in maniera tale da garantire la qualità e la rispondenza alle necessità aziendali dei beni e delle prestazioni acquisite nonché il rispetto dei principi di risultato, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libero accesso al mercato, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
2. La Società tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzando il potenziale, anche suddividendo gli appalti in lotti funzionali o prestazionali, nei termini previsti dal Codice Nei settori ordinari, ai sensi del disposto di cui all'art. 58, comma 2, la società motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.

3. La società, nell'esercizio della propria attività negoziale, adempie agli obblighi in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nei termini previsti dalla legge, dall'ANAC e dai relativi regolamenti societari. In particolare, il Responsabile dell'Ufficio Appalti garantisce la regolarità e completezza dei flussi informativi circa l'attività negoziale della Società nei confronti dell'Organismo Di Vigilanza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, secondo quanto previsto dal Codice etico, dal Modello Organizzativo Gestionale e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottati dalla Società, anche al fine di consentire un'efficace attività di auditing da parte dei predetti organi.
4. La Società può prevedere nei bandi, avvisi, capitolati o nei contratti apposite clausole risolutive o cause di esclusione dalle procedure selettive in caso di gravi inosservanze del Codice etico o delle misure adottate ai fini della prevenzione della corruzione.

5 Conflitto di interessi

1. Qualora sussistano situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice, i soggetti coinvolti nel processo di acquisto, come definiti nel presente Regolamento sono tenuti a dichiarare la presenza di tali situazioni di conflitto.
2. I componenti della Commissione giudicatrice sono tenuti a dichiarare, nel verbale di gara, l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui al predetto articolo 16 del Codice.

Capo II - La ripartizione delle funzioni aziendali e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure negoziali

6 Ripartizione delle funzioni aziendali in tema di attività negoziale

1. Ai sensi dell'art. 15 del Codice, nonché dell'All. I-2, Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è attribuito al Direttore Generale, se nominato. In mancanza, il ruolo è svolto dall'Amministratore delegato. Il RUP si avvale di responsabili delle singole fasi, individuati come segue. Il RUP svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dal Codice che non siano state delegate ad altri soggetti ai sensi del presente Regolamento o di deleghe specifiche per singoli procedimenti.

2. La responsabilità della procedura in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione è attribuita al Direttore dell'Ufficio Proponente, competente all'emissione della RdA o da un soggetto da lui delegato. Il soggetto così individuato svolge le funzioni di responsabile del procedimento in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione (RpPE) di seguito meglio specificate.
3. La responsabilità della procedura nella fase di affidamento è attribuita al Responsabile dell'Ufficio Appalti e Acquisti. Tale soggetto svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RpA,) di seguito meglio specificate.
4. L'incarico di Direttore dell'Esecuzione (DeC) è ricoperto dal Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (RpPE).
5. L'incarico di Direttore dei Lavori (DL) può essere ricoperto dal Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (RpPE), o suo delegato.

7 Compiti del Responsabile del Procedimento nella fase di programmazione, progettazione ed esecuzione

6. Al RpPE sono attribuiti gli specifici compiti previsti per il RUP in tale fase, nei termini previsti dal Codice e dai relativi allegati nonché dal presente Regolamento, fermi restando ulteriori compiti previsti nelle procedure interne del Sistema di Gestione Integrato della Società. In particolare:
7. Il RpPE formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della redazione del Piano degli acquisti annuale.
8. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture:
 - a. predispone la documentazione tecnica relativa all'affidamento;
 - b. organizza l'istruttoria e l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei progetti;
 - c. effettua la valutazione tecnica dei progetti e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno alla Società;
 - d. effettua la redazione/ procede alla verifica di capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni, sulla base delle necessità rappresentate dai singoli settori;
 - e. per gli appalti di lavori:
 - i. promuove e definisce le modalità di verifica dei vari livelli progettuali e le

- procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
- ii. coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
 - iii. svolge l'attività di verifica dei progetti, anche avvalendosi della struttura aziendale;
 - iv. sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista;
 - v. accerta la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico di direzione lavori a soggetti esterni;
 - vi. accerta la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico di collaudatore a soggetti esterni.
9. Il RpPE per la fase di esecuzione assume i compiti di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione dei contratti nonché cura l'invio dei dati e delle comunicazioni all'ANAC e/o all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in merito alla fase di esecuzione del contratto.
10. Con riferimento ai lavori il RpPE durante la fase esecutiva del contratto:
- a) impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori e autorizza lo stesso alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace;
 - b) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto
 - c) ove ricorra, assume il ruolo di Responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, svolgendo gli adempimenti conseguenti;
 - d) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - e) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del Direttore dei Lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi;
 - f) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità

- anche su proposta del Direttore dei Lavori, redigendo apposita relazione;
- g) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste;
 - h) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori e propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
 - i) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti stabiliti dal Codice e dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto;
 - j) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore;
 - k) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori;
 - l) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori;
 - m) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'[articolo 210 del codice](#), delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'[articolo 212, comma 3, del codice](#);
 - n) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

Con riferimento ai servizi e alle forniture svolge gli adempimenti di cui ai punti precedenti, in quanto compatibili, nonché:

- a) svolge, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie;
- b) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali;
- c) supervisiona al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi.

8 Compiti del Direttore dell'Esecuzione per appalti di servizi e forniture e del Direttore dei Lavori

1. Il DeC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Società, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle

condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. Il DL impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori.
3. Al DeC e al DL sono attribuiti i compiti previsti dal Codice e dai relativi allegati, e dal presente regolamento, fermi restando ulteriori compiti previsti nelle procedure interne del Sistema di Gestione Integrato della Società.

9 Compiti del Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento

1. Al RPA sono attribuiti gli specifici compiti previsti per il RUP in tale fase, nei termini previsti dal Codice e dai relativi allegati nonché dal presente Regolamento. In particolare, il RPA ha il compito di curare lo svolgimento della procedura di selezione del contraente effettuando i seguenti adempimenti:
 - a) sulla base di quanto previsto nella determina a contrarre, ove emessa, individua la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto e definisce, con il supporto del RpPE e sempre nel rispetto di quanto previsto nella determina a contrarre, ove emessa, i criteri di aggiudicazione;
 - b) provvede alla redazione della documentazione amministrativa relativa all'affidamento e può motivatamente richiedere al RpPE proponente la modifica o la integrazione della documentazione tecnica;
 - c) provvede all'acquisizione del codice identificativo della gara (CIG) e cura l'invio dei dati e delle comunicazioni all'ANAC e/o all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in merito alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto;
 - d) richiede all' Amministratore Delegato di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento ai settori ordinari e con riferimento ai settori speciali;
 - e) svolge le attività di verifica della documentazione amministrativa con il supporto della Commissione giudicatrice;
 - f) attiva la procedura di soccorso istruttorio laddove necessaria;
 - g) provvede alle comunicazioni da effettuarsi ai concorrenti;
 - h) svolge la verifica di congruità delle offerte con il supporto della Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 14;
 - i) dispone le esclusioni dalle gare;
 - j) formula e trasmette la proposta di aggiudicazione;
 - k) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, può procedere

direttamente alla valutazione delle offerte economiche.

CAPO III LE FASI PROCEDURALI

10 Programmazione degli acquisti.

1. La Società svolge la propria attività negoziale secondo un principio di programmazione annuale degli acquisti.
2. Nei sessanta giorni successivi all'approvazione del budget annuale, da parte del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Acquisti, elabora, sulla base delle richieste ed indicazioni provenienti da i vari settori ed uffici della Società, una proposta di piano degli acquisti annuale che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale conferisce conseguente mandato al Direttore Generale per l'attuazione del predetto piano.

11 Fasi delle procedure di affidamento- indizione delle procedure

1. Le procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi, forniture si svolgono nel rispetto delle norme previste dal Codice dei contratti pubblici, oltre che delle altre fonti normative applicabili e delle previsioni di cui al presente Regolamento.
2. La procedura di affidamento prende avvio con la richiesta di acquisto (RdA), la quale viene assunta dall'organo o ufficio societario abilitato secondo le deleghe e le procure ricevute. La RdA deve indicare le opere, il bene o la prestazione richiesta e le relative caratteristiche, l'importo massimo stimato di spesa nonché in caso di affidamento diretto una motivata relazione. La RdA viene sottoposta, a seconda degli importi, all'approvazione dell'organo aziendale competente secondo le deleghe e le procure aziendali rilasciate, ove diverso dal soggetto che ha emesso la RdA.
3. In caso di motivata proposta di affidamento diretto da parte dell'organo o ufficio che emette la RdA, il RpA, procede alla verifica circa l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dal Codice, dalla normativa applicabile e dal presente Regolamento.
4. A seguito dell'emissione della RdA, il RUP emette determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023.
5. Successivamente, il RpA predispone la documentazione amministrativa necessaria all'espletamento della procedura prescelta e ne svolge i relativi adempimenti.
6. La documentazione tecnica, predisposta e inserita nella RDA dal RpPE viene allegata agli

atti della procedura da parte del RpA.

7. La selezione dei partecipanti avviene mediante le procedure previste dal Codice e dal presente regolamento.
8. Le procedure di affidamento sono finalizzate alla selezione della migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal Codice e secondo i casi ivi previsti.

12 Criteri di aggiudicazione

1. Nei settori ordinari, la scelta del criterio di aggiudicazione avviene nel rispetto dall'art. 108 del Codice.
2. Nei Settori speciali, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento e delle caratteristiche tecniche della prestazione, la Società potrà decidere se utilizzare per la selezione del contraente, il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Laddove il criterio di aggiudicazione sia quello d'offerta economicamente più vantaggiosa, la Società individuerà negli atti di gara i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.
4. Devono comunque essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti per cui il Codice prevede in via esclusiva l'utilizzo di tale criterio.

13 La Commissione giudicatrice nei settori ordinari e nei settori speciali

1. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica sarà demandata ad apposita Commissione giudicatrice nominata dall'Amministratore Delegato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Negli appalti relativi ai settori ordinari, la Commissione giudicatrice sarà nominata nel rispetto dell'art. 93 del Codice. Negli appalti relativi ai Settori speciali, la Commissione sarà composta da un numero dispari di membri, in numero massimo di cinque, aventi specifiche competenze tecniche, i commissari possono essere selezionati tra i dipendenti della Società, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, tra i dipendenti di enti aggiudicatori o di imprese pubbliche che operano nei settori speciali, tra professionisti esterni esperti.
2. I componenti della Commissione giudicatrice sono scelti di norma tra i dipendenti in possesso della necessaria professionalità e competenza in relazione all'appalto da aggiudicare. Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti qualitativi oggetto della valutazione dell'offerta tecnica, in quanto le professionalità dei vari membri possono completare collegialmente le cognizioni della

commissione necessarie alla valutazione delle offerte.

3. I componenti della Commissione giudicatrice dovranno rendere nel verbale di gara dichiarazioni sul conflitto di interesse come previsto all'articolo 5 del presente Regolamento.
4. In caso di nomina di componenti esterni, verrà rilasciata dagli stessi un'autodichiarazione in merito alla presenza o all'assenza delle condanne previste dal Titolo II Capo I del Codice Penale.
5. La Commissione supporta il RpA nell'esame della documentazione amministrativa, nonché nella valutazione della congruità dell'offerta e si occupa della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.
6. Le funzioni di segretario con il compito di curare la verbalizzazione delle operazioni di gara possono essere svolte da un commissario, compreso il Presidente, o da un soggetto esterno alla Commissione giudicatrice.

14 Aggiudicazione e stipula dei contratti

1. Individuata la graduatoria degli offerenti, il RpA predispone la proposta di aggiudicazione.
2. Contestualmente all'emissione della proposta di aggiudicazione, il RpA richiede all'aggiudicatario tutta la documentazione ritenuta utile per l'espletamento delle verifiche di cui al presente regolamento. Ove tale documentazione non venga fornita o non venga ritenuta conforme alle dichiarazioni presentate, il RpA esclude l'aggiudicatario provvisorio dalla procedura e provvede a verificare il secondo in graduatoria, comunicandogli l'aggiudicazione, in caso di esito positivo delle verifiche.
3. Il RPA dispone l'aggiudicazione definitiva, che è immediatamente efficace, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario provvisorio e la sottopone al RUP per approvazione.
4. In caso di affidamento diretto la determina viene disposta dal RpA e sottoposta all'approvazione del RUP.
5. La Società può sempre decidere di:
 - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - procedere all'annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con provvedimento del RUP anche su proposta del RpA o del RpPE;
 - non stipulare il contratto qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni;

6. Procedere allo scorrimento in graduatoria, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni, ivi compreso il caso di risoluzione, anche in via consensuale, del contratto. Il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, a meno che i documenti di gara abbiano previsto che tale affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. Il contratto o l'ordine, redatto a cura del RpA, viene sottoscritto dalla persona dotata dei necessari poteri in forza delle deleghe e delle procure aziendali rilasciate.
7. L'esecuzione in via d'urgenza del contratto viene decisa dal RpPE nei casi in cui la legge lo consente.

15 Subappalto e modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

1. L'autorizzazione al subappalto viene rilasciata dal RpPE - previa verifica dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore da parte del RpA - con provvedimento di autorizzazione che dia conto, in particolare, della sussistenza delle circostanze che, a norma di legge, legittimano il ricorso a tale istituto, del rispetto dei limiti entro cui lo stesso è ammissibile, dell'assenza di motivi di esclusione in capo ai subappaltatori.
2. L'autorizzazione rispetto a modifiche, nonché alle varianti, dei contratti di appalto in corso di esecuzione viene rilasciata dal RpPE su eventuale proposta del DeC e/o DL.
3. L'opzione di proroga, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli viene proposta con relazione motivata dal RpPE e disposto dal RUP se è previsto nel bando e nei documenti di gara una opzione in tal senso e alle condizioni ivi previste.
4. La proroga di contratti in corso di esecuzione viene disposta dal RpPE su richiesta del DeC/DL limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e nei casi previsti dalla legge. In tal caso il contraente uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto. In tal caso, viene emessa apposito RdA integrativa, per l'importo necessario, da parte dall'organo o ufficio societario abilitato secondo le deleghe e le procure aziendali rilasciate. Si applica la procedura di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Titolo II – Affidamenti di rilevanza europea nei settori ordinari

16 Le soglie di rilevanza europea nei settori ordinari

1. Il valore delle soglie di rilevanza europea nei settori ordinari è stabilito dall'art. 14, comma 1 del Codice.
2. Resta fermo il recepimento automatico, da parte del presente Regolamento, di ogni successiva variazione dei predetti importi disposti dalla normativa europea e nazionale.
3. Per gli affidamenti sotto soglia nei settori ordinari, la Società applica le soglie indicate dall'art. 14 del Codice, salvo la vigenza di ulteriori disposizioni normative applicabili in ragione di specifici interventi legislativi che si intendono richiamate nel presente Regolamento.

17 Procedure di affidamento dei contratti di rilevanza europea nei settori ordinari

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale relativamente ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superi le soglie di rilevanza europea stabilite in sede normativa, si osservano le relative disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, svolgendo le procedure ivi previste, nonché si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui al presente Regolamento, con particolare riferimento alla ripartizione delle funzioni aziendali in tema di attività negoziale e alle fasi delle procedure di affidamento.
2. Potranno essere utilizzate le procedure richiamate dall'art. 70 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni dallo stesse previste.

Titolo III – Affidamenti di rilevanza europea nei settori speciali

18 Le soglie di rilevanza europea nei settori speciali

1. Il valore delle soglie europee nei Settori speciali è stabilito dall'art. 14, comma 2 del Codice.
2. Resta fermo il recepimento automatico, da parte del presente Regolamento, di ogni successiva variazione dei predetti importi disposti dalla normativa europea e nazionale.

19 Procedure di affidamento dei contratti di rilevanza europea nei settori speciali

1. Nel caso di affidamenti riguardanti le attività previste all'art. 148 del Codice, nonché quelle ad esse strumentali e/o accessorie, la Società può procedere, ai sensi dell'art. 168, comma 6, del Codice, tramite procedura negoziata con sistema di qualificazione. Gli operatori da consultare sono individuati tra quelli iscritti **nel sistema di qualificazione utilizzato dalla**

società a norma dell'articolo seguente del presente Regolamento, senza indizione di avviso di gara. In particolare, l'affidamento viene disposto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 7 operatori economici per forniture e servizi e 15 operatori economici per lavori.

2. La Società ha sempre la facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta mediante pubblicazione di avviso di gara, e in ogni caso, mediante le procedure previste nel Libro III, Parte II, del Codice.

20 Sistemi di qualificazione

1. La Società ha aderito, mediante Protocollo di intesa, ai sistemi di qualificazione istituiti dalla Società CAP Holding S.p.A. (di seguito anche "SQ") per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e incarichi professionali.
2. La Società utilizza i sistemi di qualificazione di CAP Holding S.p.A. avvalendosi dei relativi elenchi di operatori economici per ogni qualificazione, ai fini dello svolgimento delle proprie procedure volte all'affidamento di lavori, servizi, forniture ed incarichi professionali, ricadenti nell'ambito delle attività negoziali per il Settore speciale.
3. La Società inviterà alle procedure indette tramite SQ gli operatori economici iscritti allo stesso, senza dover ricorrere alla preventiva pubblicazione del bando.
4. Gli operatori economici saranno individuati dal SQ secondo un algoritmo di rotazione. E' ammesso l'invito anche all'operatore economico uscente purché i nominativi degli invitati siano stati estratti dal SQ e pertanto mediante estrazione sistemica.

Titolo IV Affidamenti sotto soglia di rilevanza europea nei settori ordinari

21 Principi generali

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale relativamente ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superi le soglie di rilevanza europea stabilite in sede normativa, si osservano le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice.
2. Nell'espletamento delle procedure di cui all'art. 50 del Codice la Società si conforma:
 - a) al principio del risultato, inteso come perseguimento dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) al principio di economicità, consistente nell'uso ottimale delle risorse da impiegare

- nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- c) al principio di efficacia, assicurando la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - d) al principio di tempestività, tenendo conto dell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - e) al principio di buona fede e di tutela dell'affidamento, che implica una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - f) al principio di proporzionalità, perseguendo l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - g) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
 - h) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, con l'applicazione, ricorrendone i presupposti, dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - i) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con le misure di prevenzione della corruzione previste a livello normativo e adottate dalla Società.
3. Per quanto riguarda il rispetto del principio di rotazione, la Società può procedere all'affidamento nei confronti del contraente uscente in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Nella determina a contrarre sono esplicitate le modalità di selezione degli operatori economici e le motivazioni circa l'eventuale invito del fornitore uscente.

22 Le procedure di affidamento

1. Salva la possibilità di ricorrere comunque alle procedure ordinarie, la Società procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto nel caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi o forniture di importo inferiore a 140.000 euro. L'affidamento deve essere disposto a

- favore di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti nel sistema di qualificazione utilizzato dalla società a norma del presente Regolamento.
- b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, nonché per servizi o forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea.
2. Nel caso in cui non manifestino interesse un numero adeguato di operatori economici il RpA si riserva la facoltà di integrare gli operatori invitati anche attingendo ad elenchi di operatori tenuti da altre stazioni appaltante o con altra modalità ritenuta idonea.

Titolo V – Affidamenti sotto soglia di rilevanza europea nei settori speciali

23 Principi generali

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale relativamente ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superi le soglie di rilevanza europea stabilite in sede normativa, si osservano, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice, le disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Nell'espletamento delle procedure semplificate sotto soglia nei Settori speciali la Società si conforma:
 - a) al principio del risultato, inteso come perseguimento dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) al principio di economicità, consistente nell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - c) al principio di efficacia, assicurando la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - d) al principio di tempestività, tenendo conto dell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - e) al principio di buona fede e tutela dell'affidamento, che implica una condotta leale ed

improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

f) al principio di proporzionalità, perseguendo l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

g) criteri di sostenibilità energetica e ambientale, con l'applicazione, ricorrendone i presupposti, dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

h) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con le misure di prevenzione della corruzione previste a livello normativo e adottate dalla Società.

24 Procedura di affidamento

1. Salva la possibilità di ricorrere comunque alle procedure ordinarie, la Società procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea secondo le seguenti modalità:

d) affidamento diretto nel caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi o forniture di importo inferiore a 140.000 euro. L'affidamento deve essere disposto a favore di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti nel sistema di qualificazione utilizzato dalla società a norma del presente Regolamento.

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati attraverso l'utilizzo del sistema di qualificazione previsto nel presente Regolamento, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, nonché per servizi o forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

f) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati attraverso l'utilizzo del sistema di qualificazione previsto nel presente Regolamento, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

2. Nel caso in cui non sussistano, o non sussistano in numero adeguato, operatori economici iscritti al sistema di qualificazione utilizzato dalla società a norma del presente Regolamento, gli operatori economici sono individuati tramite indagini di mercato condotte a norma del

presente Regolamento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI

25 Indagini di mercato – Manifestazione di interesse

1. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare, l'indagine di mercato, da svolgersi in alternativa all'utilizzo del sistema di qualificazione o nei settori ordinari ai sensi del presente Regolamento, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato, l'Ufficio competente, ovvero il RpA, ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati che potrebbero compromettere la posizione degli stessi sul mercato di riferimento.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici, nonché di altri fornitori esistenti.
3. La Società assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato procedendo, anche pubblicando un avviso sul Portale Fornitori della committente. La durata della pubblicazione è stabilita in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso di esplorazione del mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, il criterio di aggiudicazione dell'appalto, le modalità per comunicare con la Società. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante indica i criteri per l'individuazione degli operatori da consultare, i quali devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento nonché con i principi di rotazione, concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio, nei settori ordinari, può essere utilizzato solo eccezionalmente ove, motivatamente, il ricorso ai criteri predetti non sia possibile o risulti incompatibile con il celere svolgimento della

procedura.

5. La Società può affidare un lavoro, servizio o fornitura senza estrarre gli invitati dal SQ o senza previa indagine di mercato, nel caso in cui il bene o l'attività da acquisire risulti infungibile, secondo motivata relazione dell'organo o ufficio competente ad emettere la RdA, oppure nel caso in cui, a seguito dell'espletamento di una procedura aperta, ristretta o negoziata con sistema di qualificazione, non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione o nessuna offerta o domanda di partecipazione appropriata. Ricorrendo tali presupposti, l'affidamento potrà svolgersi attraverso una procedura negoziata senza bando, consultando almeno tre operatori economici individuati direttamente, ove esistenti.

26 Il confronto competitivo tra i concorrenti selezionati attraverso il sistema di qualificazione o l'indagine di mercato.

1. Il RpA seleziona attraverso il sistema di qualificazione o l'indagine di mercato, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quello previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Qualora il numero degli operatori interessati fosse in numero non proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, il RpA potrà integrare l'elenco dei soggetti da invitare con altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente.
3. Il RpA invita contemporaneamente, secondo le modalità previste dal codice e dal presente regolamento, tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta.
4. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto; nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo dei Responsabili di fase;
- j) il capitolato tecnico, ove esistente.

27 La stipulazione del contratto

1. La stipula del contratto può avvenire, in caso di affidamento diretto o procedura negoziata, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici oppure tramite scrittura privata oppure ancora con ordine inviato dalla Società ed accettato dal contraente.
2. La stipulazione del contratto avviene nei tempi previsti dal Codice, applicando il termine dilatorio nei casi ivi previsti.

28 Affidamenti di somma urgenza

1. Nei casi di cui all'art. 140 del Codice, l'organo od ufficio competente ad emettere la RdA propone motivatamente di procedere con somma urgenza, dando conto delle circostanze che la determinano, delle cause che l'hanno provocata e delle iniziative necessarie a rimuovere la situazione di pericolo alla pubblica e privata incolumità.
2. Il RpA, verificata la idoneità della motivazione fornita, procede all'acquisizione diretta ed immediata di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio o pericolo. Ove possibile, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati direttamente, ove esistenti.

29 Offerte anomale

1. Nel caso di affidamento mediante procedura negoziata, di contratti il cui valore si collochi al di sotto della soglia di rilevanza europea, viene previsto negli atti della selezione, la quale preveda il criterio di aggiudicazione consistente nel prezzo più basso, l'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2. Nel caso di cui al punto precedente, viene indicato nell'invito ad offrire il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli previsti dalla normativa vigente.
3. In ogni caso Uniacque si riserva, per tutte le procedure espletate, la facoltà di verificare la congruità di quelle offerte che abbiamo portato ad un risultato finale tale da far sorgere ragionevoli dubbi, in merito alla reale possibilità di corretta esecuzione del contratto da

parte del Concorrente.

4. Detta verifica della congruità va effettuata in contraddittorio e attraverso acquisizione di opportuna documentazione.

30 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzia definitiva

1. La garanzia a corredo dell'offerta, di importo pari all'1% del valore stimato del contratto, può essere richiesta in relazione ai contratti al di sotto della soglia di rilevanza europea affidati attraverso procedure negoziate, con esclusione degli affidamenti diretti, solamente ove ricorrano particolari e motivate esigenze relative alla tipologia e specificità della singola procedura.
2. La necessità della garanzia, nei casi predetti, è proposta dall'organo od ufficio competente ad emettere la RdA e la relativa previsione, in caso di accoglimento della proposta, è contenuta nella determina a contrarre emessa dal RUP.
3. La garanzia a corredo dell'offerta, ove richiesta, deve essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.
4. In relazione a contratti al di sotto della soglia di rilevanza europea nei settori ordinari, l'organo o ufficio competente ad emettere la RdA può proporre, per motivate ragioni, di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva. Di tale circostanza, in caso di accoglimento della proposta, viene dato conto nella determina a contrarre emessa dal RUP.
5. La garanzia definitiva, di importo pari al 5% del valore stimato del contratto, deve essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, nei termini e con le modalità di cui all'art. 53 del Codice, salvo quanto disciplinato dal comma 4 del presente articolo.

Titolo VII – Incarichi per servizi di architettura, ingegneria ed attività di progettazione

31 Procedura di affidamento di incarichi

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nonché gli incarichi che la Società ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP e dei Responsabili di fase di importo inferiore a 140.000 euro possono essere affidati in via diretta dal RpA previa motivazione adeguata da parte dell'organo competente ad emettere la RdA.
2. In tal caso, l'atto di affidamento diretto riporta l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il

soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti. Nell'atto di affidamento si può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali, anche eventualmente attingendo da apposito albo.

3. Gli incarichi di cui sopra di importo pari o superiore a 140.000 e inferiore alle soglie di rilevanza europea sono affidati a cura del RpA, nel rispetto dei principi di risultato, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, anche attingendo da un apposito elenco, da SQ, o a seguito di indagini di mercato.
4. Gli incarichi di cui sopra di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria sono affidati tramite le procedure ordinarie e secondo le modalità previste dal Codice.

Titolo VIII – Trattamento dei dati

32 Regole di trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati raccolti ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale da parte della Società deve avvenire in osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 s.m.i., secondo modalità tali da garantire i diritti dell'interessato, la sicurezza dei dati nonché il rispetto delle regole di trattamento degli stessi.
2. Inoltre, la Società rispetta e si adegua agli obblighi in tema di trasparenza e di accesso civico e generalizzato previsti dalla legge e dal relativo regolamento societario.

Titolo IX – Disposizioni finali

33 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento deve essere pubblicato sul sito della Società nonché menzionato negli atti di ogni procedura di gara o di selezione effettuata dalla Società o da soggetti esterni affidatari della relativa attività.

2. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Uniacque S.p.A. del 14.02.2024 ed entra in vigore dal giorno di approvazione.

34 Piattaforme di approvvigionamento digitale

1. Le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento verranno espletate ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023 in modalità telematica, mediante piattaforma di e-procurement.

35 Controversie

1. Al RpPE è attribuito il compito di dirimere le controversie che possano insorgere con gli affidatari di contratti stipulati con la Società, allo scopo di addivenire ad una soluzione bonaria che eviti, se possibile, il ricorso all'autorità giurisdizionale, anche facendo ricorso ai rimedi alternativi previsti dal Codice.
2. E' da ritenersi escluso il ricorso all'arbitrato.
3. In caso di inadempimento da parte del soggetto affidatario, il RpPE, a seguito di formale diffida inviata a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutta o parte della prestazione ad altro soggetto addebitandone le spese al soggetto inadempiente, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Nel caso di grave inadempimento, il RpPE all'esito del contraddittorio con l'appaltatore, trasmette una relazione motivata al RUP. La risoluzione viene disposta, su proposta del RUP, dall'organo aziendale che ha sottoscritto il contratto. Il medesimo procedimento si applica in caso di risoluzione consensuale.